

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBATURA CANI

Art.1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Definizioni

Art.3 Ambito di applicazione

Art.4 Oneri e obblighi delle parti

Art.5 Oneri e fruitori dell'area

Art.6 Apertura dell'area

Art.7 Divieto di introduzione oggetti

Art.8 Attività di controllo, vigilanza e sanzioni

Art.9 Entrata in vigore

Art.1) Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle cosiddette “aree di sgambamento per cani” in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

Le aree di sgambatura sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori.

Gli spazi dovranno essere adeguati, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sottoscrivere convenzioni con associazioni cinofile e/o animaliste, anche di volontariato, per la gestione e manutenzione delle aree di sgambatura per cani istituite sul territorio.

Art.2) Definizioni

- a) Area di sgambamento per cani:
area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area. Vi è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purchè sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori, che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
- b) Proprietario/Conduttore:
persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani (regolarmente iscritti all'anagrafe canina) e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento (anche temporaneo).
- c) Gestore:
soggetto cui può essere affidata in convenzione la gestione dell'area sgambamento secondo protocollo definito con l'Amministrazione Comunale.

Art.3) Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

Art.4) Oneri e obblighi delle parti

In caso di assegnazione in gestione dell'area, gli oneri e gli obblighi di entrambe le parti formeranno oggetto di specifica convenzione che verrà stipulata a seguito affidamento.

Il Comune provvederà comunque periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia dell'area, cura e potatura delle alberature e delle siepi e allo sfalcio dell'erba, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art.5) Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. L'area è a disposizione in regime di autogestione dei fruitori, che assumo le relative responsabilità ed i rischi, anche sanitari, derivanti dalla frequentazione comune e promiscua di più animali.
2. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente a cani accompagnati dai proprietari/conduttori:

- I fruitori, accedendo all'area, accettano incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente regolamento;
 - I fruitori dell'area rispondono sia civilmente che penalmente dei danni o lesione a persone, animali o cose provocate dal proprio animale (ai sensi della L.R.L. n. 23 del 22.03.2000)
 - L'accesso è consentito solo ai cani superiori ai tre mesi di età e con profilassi vaccinatoria effettuata ed in regola.
3. I proprietari/ conduttori, per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
 4. Lo scopo dell'area di sgambamento è quello di dare la possibilità di poter far correre il cane liberamente, ma anche quello di farlo socializzare con altri della sua specie. E' possibile l'accesso all'area a più cani contemporaneamente, laddove vi sia unanime accordo tra i fruitori presenti, fino ad un numero massimo di cani stabilito per ogni area in funzione dell'estensione. Deve essere sempre garantita la sicurezza dei presenti ed evitati scontri tra animali.
 5. I proprietari/ conduttori possono entrare nell'area di sgambamento per un periodo massimo di 30 minuti.
 6. Se l'area è già occupata da altri utenti, per un periodo superiore a 30 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, questi sono tenuti ad uscire dall'area, con il cane in propria custodia, per consentire l'accesso al fruitore successivo .
 7. Se nella zona si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare la zona con il cane in propria custodia.
 8. I minori di anni 18, possono entrare nell'area se accompagnati da persona adulta o da soli se nell'area è presente solamente il proprio cane.
 9. Ai minori di anni 14 è consentito l'accesso nell'area esclusivamente se accompagnati da persona adulta. Ogni responsabilità, in caso di danni a cose o persone è imputabile al trasgressore e a chi ne esercita la patria potestà.
 10. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purchè ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti dissenzienti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.
 11. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.
 12. Il proprietario/conduttore di un cane femmina, in periodo riproduttivo(calore), non può accedere con tale cane all'interno dell'area di sgambamento. Lo stesso principio vale anche per i cani maschi particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani. Qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, i proprietari di tali cani maschi sono tenuti ad abbandonare l'area.
 13. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani.
 14. E' vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo (per uso umano o animale) fatto salvo in caso di manifestazioni od eventi.
 15. E' vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
 16. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
 17. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambamento.
 18. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente , tanto in ingresso che in uscita.
 19. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale o al Gestore della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e /o pericoli. Il proprietario /conduttore di un cane dovrà impedire al proprio cane di arrecare alcun danno alla struttura , a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo dovrà in particolare impedire al proprio cane di scavare buche e/o arrecare danno alle reti di recinzione. Si richiamano in proposito le responsabilità civili e penali di cui al comma 2.

20. Ai proprietari / detentori dei cani è fatto obbligo avere al seguito un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e le vaccinazioni applicate al cane ed esibirle a richiesta dell'autorità competente.

Ai proprietari/detentori dei cani in possesso del patentino di cui all'art.1 c.4 dell'ordinanza Ministeriale 03.03.2009 è fatto obbligo di esibirlo a richiesta dell'autorità competente.

21. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda all'Ordinanza del Ministero della Salute del 06.08.2013.

Art.6) Apertura dell'area

1. Gli orari di apertura verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
2. L'orario sarà affisso fuori dall'area.
3. In deroga a quanto previsto il Comune o il Gestore in accordo con il Comune può decidere l'apertura/chiusura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali.
4. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere anche temporaneamente, le aree di sgambamento cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art.7) Divieto di introduzione oggetti

E' vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art.47 del C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari ad eccezione dei mezzi autorizzati.

Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto od elemento di arredo se non autorizzato.

Sono vietati comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica e/o la corretta fruibilità delle aree adiacenti all'area di sgambatura.

Art.8) Attività di controllo, vigilanza e sanzioni

1. La funzione di controllo sull'utilizzo dell'area di sgambamento può essere svolta da Volontari appositamente individuati singoli o associati.
2. La funzione di vigilanza e sanzioni è svolta dagli agenti di Polizia Locale, dalle altre forze di polizia.
3. Il personale del servizio veterinario dell'ASL 5 Liguria potrà svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
4. Chiunque nominato, nello svolgimento della propria funzione di controllo, potrà richiamare il proprietario/conducente al rispetto delle norme del presente regolamento. Il proprietario conducente che ripetutamente disattende ai suddetti richiami verrà allontanato dall'area. In caso di gravi violazioni di legge in materia, il soggetto al controllo dovrà rivolgersi alle autorità competenti.
5. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 500.000).
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Art.9) Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 58, comma 8, dello Statuto Comunale.